

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 31 luglio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tassone, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 30 luglio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

OLIVIERI e MARCORÀ: « Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (4234);

PERROTTA ed altri: « Istituzione del Museo della moda di Positano » (4235);

PERROTTA ed altri: « Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante norme per la concessione di ricompense al valor civile » (4236);

BOATO ed altri: « Norme di attuazione dell'articolo 87 della Costituzione, in materia di concessione della grazia » (4237);

MANTINI: « Modifiche alla disciplina relativa alle società cooperative » (4238);

MONDELLO: « Concessione di contributi per la realizzazione di opere di viabilità nei comuni di Lavagna e Chiavari » (4239);

MONDELLO: « Concessione di contributi per la realizzazione di interventi a tutela e salvaguardia delle zone costiere del Tigullio » (4240);

PINZA ed altri: « Interventi di emergenza per la sopravvivenza delle popolazioni dell'Etiopia e dell'Eritrea » (4241);

BURANI PROCACCINI ed altri: « Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza » (4242);

**PATRIA e GALVAGNO:** « Istituzione di un assegno straordinario vitalizio in favore di cittadini che abbiano ricoperto la carica di sindaco e che versino in stato di particolare necessità » (4243);

**STUCCHI:** « Benefici previdenziali in favore di coloro che assistono portatori di *handicap* » (4244);

**MASSIDDA:** « Disposizioni per l'inserimento nella carriera prefettizia di talune categorie di personale dell'Amministrazione civile dell'interno » (4245);

**KESSLER ed altri:** « Norme di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri » (4246);

**FONTANINI ed altri:** « Modifiche all'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di voto disgiunto nelle elezioni del sindaco di comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti e nelle elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario » (4247).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annuncio di disegni di legge.**

In data 30 luglio 2003 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

*dal ministro degli affari esteri:*

« Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatto a Roma il 24 novembre 1994, e del relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999 » (4232);

*dal ministro della difesa:*

« Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volon-

tari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore » (4233).

Saranno stampati e distribuiti.

#### **Adesione di deputati a proposte di legge.**

La proposta di legge **PERROTTA** ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in materia di personale docente non universitario degli ex Istituti superiori di educazione fisica » (2014) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Villari.

La proposta di legge **GAZZARA:** « Istituzione del ruolo ad esaurimento dei professori universitari incaricati » (3626) è stata successivamente sottoscritta dal deputato de Ghislanzoni Cardoli.

La proposta di legge **SODA** ed altri: « Istituzione del "Giorno della Costituzione" in memoria dell'approvazione della Costituzione della Repubblica » (3946) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Adduce, Annunziata, Bellini, Benvenuto, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Bielli, Bogi, Bolognesi, Bonito, Borrelli, Bova, Buffo, Burlando, Calzolaio, Capitelli, Carbonella, Carboni, Cazzaro, Cennamo, Cento, Chianale, Chiaromonte, Cima, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Crisci, Crucianelli, Cusumano, Alberta De Simone, Di Serio D'Antona, Diana, Duca, Fanfani, Giacco, Alfonso Gianni, Giulietti, Grandi, Grillini, Leoni, Lettieri, Lion, Loiero, Lusetti, Raffaella Mariani, Mariotti, Martella, Maurandi, Mazzarello, Motta, Oliverio, Ottone, Panattoni, Luigi Pepe, Pinotti, Pistone, Potenza, Realacci, Rocchi, Rossiello, Rotundo, Ruggieri, Russo Spena, Ruzzante, Sasso, Siniscalchi, Squeglia, Tanoni, Tidei, Tocci, Tolotti, Trupia, Valpiana, Vigni e Zanotti.

La proposta di legge MORETTI e GIANFRANCO CONTE: « Disposizioni per la gestione delle crisi e delle emergenze idriche » (3966) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Buontempo, Mazzuca, Sandi e Villani Miglietta.

La proposta di legge FOLENA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del conflitto in Iraq nell'anno 2003 e sulle eventuali responsabilità del Governo italiano » (4054) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Annunziata, Battaglia, Bellini, Giovanni Bianchi, Bielli, Bindi, Calzolaio, Carboni, Carli, Carra, Cennamo, Chiti, Ciante, Cima, Di Gioia, Di Serio D'Antona, Diana, Fioroni, Gasperoni, Giacco, Alfonso Gianni, Leoni, Lettieri, Tonino Loddo, Lumia, Mantini, Pinotti, Pisa, Piscitello, Pistone, Rocchi, Squeglia, Tanoni, Trupia, Vendola, Widmann e Zanotti.

La proposta di legge MURATORI: « Disposizioni per la realizzazione di strutture per la nautica da diporto su aree private » (4067) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Amato, Di Teodoro, Fallica, Moretti, Perrotta, Saro e Sgarbi.

La proposta di legge BENVENUTO: « Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari » (4121) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Maccanico.

#### **Trasmissioni dal Senato.**

In data 30 luglio 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 697. — Senatori TOIA ed altri: « Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia » (*approvata dal Senato*) (4231).

In data 31 luglio 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

S. 396 — Senatori CALDEROLI ed altri: « Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto » (*approvata dalla XII Commissione permanente del Senato*) (4248);

S. 1986-B. — PISAPIA ed altri; FANFANI ed altri: « Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni » (*approvata, in un testo unificato, dalla Camera, modificata dal Senato, nuovamente modificata dalla Camera e ulteriormente modificata dal Senato*) (3323-3386-D).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *III Commissione (Affari esteri):*

RICCIUTI ed altri: « Interventi per il sostegno dei cittadini di origine italiana residenti in Venezuela » (4060) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI;*

S. 2061. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000 (*approvato dal Senato*) (4218) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e IX;*

S. 2186. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica bolivariana del Venezuela sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a

Caracas il 14 febbraio 2001 » (approvato dal Senato) (4219) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X;*

S. 2187. — «Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998 » (approvato dal Senato) (4220) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VII, VIII e X;*

S. 2206. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995 » (approvato dal Senato) (4221) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X e XIV.*

#### *V Commissione (Bilancio):*

AGOSTINI ed altri: «Disposizioni in materia di convenzioni della CONSIP Spa » (4051) *Parere delle Commissioni I, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### *VI Commissione (Finanze):*

GAMBINI ed altri: «Strumenti finanziari per la raccolta di risorse di mercato a sostegno delle imprese in crisi » (3521) *Parere delle Commissioni I, II, V, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV.*

#### *IX Commissione (Trasporti):*

DUCA ed altri: «Disposizioni per la sicurezza della navigazione e per favorire l'uso di navi a doppio scafo e la costruzione di navi specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare » (4104) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.*

#### *XII Commissione (Affari sociali):*

«Disciplina delle attività nel settore funerario » (4144) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):*

MARIO PEPE ed altri: «Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, recante l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria » (4127) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 30 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con, cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) per l'esercizio 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 182).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

#### **Trasmissione dal ministro della giustizia.**

Il ministro della giustizia, con lettera in data 30 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato, per i non abbienti nei procedimenti civili, relativa al secondo semestre 2002 e al primo semestre 2003 (doc. XCVI, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

#### **Trasmissione dal viceministro dell'economia e delle finanze.**

Il viceministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 24 luglio 2003,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 la relazione sull'attività svolta nel 2001 e nel 2002, dal Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (doc. IX, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A*, al resoconto della seduta del 30 luglio 2003, a pagina 4, prima colonna, al tretatreesimo e trentaquattresimo rigo, in luogo delle parole « *Parere della Commissione I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIX e XIII* », si deve leggere « *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIII* ».

Nell'*Allegato A*, al resoconto della seduta del 30 luglio 2003, a pagina 5, prima colonna, al quarto e quinto rigo, in luogo della parola « artigliena » deve leggere « artiglieria ».

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 2124 — SENATORI GUZZANTI ED ALTRI: PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 3, DELLA LEGGE 7 MAGGIO 2002, N. 90, PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA CONCERNENTE IL « DOSSIER MITROKHIN » E L'ATTIVITÀ D'INTELLIGENCE ITALIANA (APPROVATA DAL SENATO (4103))**

**(A.C. 4103 — Sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 maggio 2002, n. 90, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il « dossier Mitrokhin » e l'attività d'intelligence italiana deve concludere i propri lavori, è prorogato fino alla fine della XIV legislatura.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 1.**

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.*

**1. 1.** Mascia.

*Al comma 1, sostituire le parole: fino alla fine della XIV legislatura con le parole: per un periodo di ulteriori tre mesi.*

**1. 2.** Bielli, Bressa, Boato, Mascia, Leoni.

*Al comma 1, sostituire le parole: fino alla fine della XIV legislatura con le parole: di ulteriori sei mesi.*

**1. 6.** Bressa, Leoni, Mascia, Boato, Bielli.

*Al comma 1, sostituire le parole: fino alla fine della XIV legislatura con le parole: per un periodo di ulteriori nove mesi.*

**1. 7.** Bielli, Boato, Bressa, Mascia, Leoni.

*Al comma 1, sostituire le parole: fino alla fine della XIV legislatura con le parole: di dodici mesi.*

**1. 9.** Leoni, Bressa, Mascia, Boato, Bielli.

*Al comma 1, sostituire le parole: fino alla fine della XIV legislatura con le parole: fino al 30 ottobre 2003.*

**1. 3.** Leoni, Mascia, Bressa, Boato, Bielli.

*Al comma 1, sostituire le parole: fino alla fine della XIV legislatura con le parole: fino al 5 dicembre 2003.*

**1. 4.** Boato, Bielli, Mascia, Bressa, Leoni.

*Al comma 1, sostituire le parole: fino alla fine della XIV legislatura con le parole: fino al 31 dicembre 2003.*

**1. 5.** Mascia, Bielli, Leoni, Bressa, Boato.

*Al comma 1, sostituire le parole: fino alla fine della XIV legislatura con le parole: sino al 15 giugno 2004.*

**1. 8.** Bressa, Bielli, Mascia, Boato, Leoni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la parola: « veridicità » è sostituita dalle seguenti: « provenienza, l'autenticità e l'affidabilità ».

**1. 019.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 7 maggio 2002, n. 90, sono aggiunte, in fine, le parole: « e sull'organizzazione di attività militari o paramilitari di vario tipo, a partire da quella denominata Gladio e da altre organizzazioni consimili ».

**1. 020.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 1, comma 2, alinea, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la parola: « principale » è sostituita dalla seguente: « unico ».

**1. 01.** Boato, Bielli, Leoni, Mascia, Bressa.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera a) è soppressa.

**\*1. 02.** Mascia, Bielli, Boato, Bressa Leoni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera a) è soppressa.

**\*1. 021.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera b) è soppressa.

**\*\*1. 03.** Bielli, Bressa, Leoni, Mascia, Boato.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera b) è soppressa.

**\*\*1. 022.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera c) è soppressa.

**\*1. 04.** Leoni, Bressa, Bielli, Mascia, Boato.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera c) è soppressa.

**\*1. 023.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera *d)* è soppressa.

**\*\*1. 05.** Bressa, Bielli, Mascia, Boato, Leoni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera *d)* è soppressa.

**\*\*1. 024.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera *e)* è soppressa.

**\*1. 06.** Boato, Leoni, Bielli, Bressa, Mascia.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera *e)* è soppressa.

**\*1. 025.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera *f)* è soppressa.

**\*\*1. 07.** Mascia, Bielli, Boato, Bressa, Bielli.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera *f)* è soppressa.

**\*\*1. 026.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera *h)* è soppressa.

**\*1. 08.** Bielli, Mascia, Bressa, Boato, Leoni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera *h)* è soppressa.

**\*1. 027.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

« *h)* l'insieme dei finanziamenti provenienti dall'estero, direttamente ed indirettamente, per partiti politici, correnti di partiti, movimenti, associazioni, organi d'informazione e singoli uomini politici italiani, sia da parte di diversi Stati sia dall'interno dell'Italia; ».

**1. 028.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera *i)* è soppressa.

**\*1. 09.** Leoni, Bressa, Mascia, Boato, Bielli.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera *i)* è soppressa.

**\*1. 029.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera l) è soppressa.

**\*\*1. 010.** Bressa, Leoni, Mascia, Bielli, Bressa.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera l) è soppressa.

**\*\*1. 030.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera m) è soppressa.

**\*1. 011.** Boato, Mascia, Bielli, Leoni, Bressa.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera m) è soppressa.

**\*1. 031.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera n) è soppressa.

**\*\*1. 012.** Mascia, Leoni, Bressa, Boato, Bielli.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera n) è soppressa.

**\*\*1. 032.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera o) è soppressa.

**\*1. 013.** Bielli, Mascia, Bressa, Boato, Leoni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera o) è soppressa.

**\*1. 033.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera p) è soppressa.

**\*\*1. 014.** Leoni, Bressa, Mascia, Boato, Bielli.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera p) è soppressa.

**\*\*1. 034.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera q) è soppressa.

**\*1. 015.** Bressa, Leoni, Mascia, Bielli, Boato.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera q) è soppressa.

**\*1. 035.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In caso di proroga del termine di durata della Commissione si procede all'elezione di un nuovo Ufficio di presidenza, del quale non possono essere membri coloro che ne hanno fatto parte sino alla proroga. »

**\*\*1. 016.** Boato, Bielli, Mascia, Bressa, Leoni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In caso di proroga del termine di durata della Commissione si procede all'elezione di un nuovo Ufficio di presidenza, del quale non possono essere membri coloro che ne hanno fatto parte sino alla proroga. »

**\*\*1. 036.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In caso di proroga del termine di durata della Commissione si procede all'elezione di un nuovo Presidente. »

**\*1. 017.** Bielli, Mascia, Bressa, Leoni, Boato.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In caso di proroga del termine di durata della Commissione si procede all'elezione di un nuovo Presidente. »

**\*1. 037.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Alla Commissione spetta inoltre il compito di indagare sull'attività delle principali reti spionistiche presenti nel nostro Paese che sono state chiamate in causa per i fatti di stragismo e terrorismo. »

**\*\*1. 018.** Bielli, Bressa, Leoni, Mascia, Boato.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Alla Commissione spetta inoltre il compito di indagare sull'attività delle principali reti spionistiche presenti nel nostro Paese che sono state chiamate in causa per i fatti di stragismo e terrorismo. »

**\*\*1. 038.** Rizzo, Sgobio.

#### **(A.C. 4103 — Sezione 2)**

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROPOSTA DI LEGGE: BENVENUTO ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (3705)**

**(A.C. 3705 - sezione 1)**

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

**(A.C. 3705 - sezione 2)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

considerato che le maggiori entrate di cui all'articolo 2, ai sensi della disciplina contabile, non risultano utilizzabili per la copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'articolo 1, in quanto già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità;

**PARERE CONTRARIO**

conseguentemente, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, siano soppressi gli articoli 1 e 2.

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti Lettieri 1.1 e 1.2 Fluvi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

preso atto dei chiarimenti del rappresentante del Governo, secondo cui l'innalzamento della percentuale di anticipazione dovuta dalle aziende concessionarie sulle somme riscosse, ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1997, nella misura indicata dall'emendamento in oggetto, non consente di provvedere all'integrale copertura degli oneri derivanti dal provvedimento;

**PARERE CONTRARIO**

sull'emendamento 2.1 della Commissione, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea copertura.

Esaminato l'emendamento 2.1 della Commissione (*nuova formulazione*);

tenuto conto che dagli elementi forniti dal Governo non sembra di potersi dedurre l'inesistenza di una adeguata copertura finanziaria quanto, piuttosto, l'esigenza di introdurre misure cautelative volte a far fronte alla eventualità dell'emersione di nuovi o maggiori oneri correlati agli effetti indiretti che potrebbero derivare dall'aggravio che si determina sulla gestione dei concessionari;

considerato che tali misure possono tradursi nell'inserimento di una clausola di salvaguardia.

*Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:*

#### PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 2.1 della Commissione, nella nuova formulazione.

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

#### PARERE FAVOREVOLE

a condizione che sia approvato l'emendamento 2.1 della Commissione, nella nuova formulazione,

e con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

dopo l'articolo 2 sia inserito il seguente: Art. 2-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ».

*Si intendono conseguentemente revocati i pareri contrari espressi dal comitato permanente per i pareri il 24 giugno 2003 e il 17 luglio 2003 per la parte riferita al testo.*

#### (A.C. 3705 – Sezione 3)

### ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

#### ART. 1.

*(Modifica all'articolo 2 della legge n. 289 del 2002).*

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-*bis*. – Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2003.

### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

#### ART. 1.

*(Modifica all'articolo 2 della legge n. 289 del 2002).*

*Sopprimere gli articoli 1 e 2.*

**1. 3. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del Regolamento)**

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: al trattamento fino a: articolo 17 con le seguenti: ai redditi di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a e a-bis), ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 e del comma 1, primo periodo, dell'articolo 17-bis.

\*1. 1. Lettieri, Santagata.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: al trattamento fino a: articolo 17 con le seguenti: ai redditi di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a e a-bis), ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 e del comma 1, primo periodo, dell'articolo 17-bis.

\* 1. 2. Fluvi, Pistone.

#### (A.C. 3705 – Sezione 4)

#### ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

##### ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 2.

(Copertura finanziaria).

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 2. (Disposizioni in materia di entrate). – 1. All'articolo 3 della legge 28

dicembre 2001, n. 448, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2002.

1-bis. La rivalutazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 30 novembre 2003 e deve risultare nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 ».

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: « 33,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 36,9 per cento ».

3. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 30 settembre 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla

data del 16 maggio 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2004.

4. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei nove esercizi successivi, salvo quelle imputate all'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2002, che sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro esercizi successivi; »

ART. 3. (*Copertura finanziaria*). — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della pre-

sente legge, determinati in 520 milioni di euro per il 2003, 468 milioni di euro per il 2004, 312 milioni di euro per il 2005 e 156 milioni di euro per il 2006, si fa fronte mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2.

2. 1. (*nuova formulazione*) La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

« ART. 2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ».

2. 01. (*da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento*).

**(Approvato)**